

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
1. Disposizioni esecutive
Art. 40 Consiglio federale

LL

Art. 40

Articolo 40

Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale è competente a emanare:

- a. disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge;
- b. disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni della legge;
- c. disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzione e di vigilanza.

² Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 lettere a e b il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.

Premessa

Il presente articolo autorizza il Consiglio federale a emanare nell'ambito della legge sul lavoro due tipi di atti normativi (ordinanze): le ordinanze su delega legislativa e le ordinanze d'esecuzione. Il Consiglio federale ha più volte fatto uso di tale competenza. Gli atti emanati contengono disposizioni di vario genere: l'OLL 1 è intesa a precisare le norme generali applicabili. L'OLL 2, retta dall'articolo 27 LL, contiene prescrizioni su delega legislativa in materia di durata del lavoro e del riposo per varie categorie di aziende e di lavoratori. L'OLL 3 disciplina i provvedimenti che devono essere presi in tutte le aziende sottoposte alla legge sul lavoro ai fini della protezione della salute. L'OLL 4 formula le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende assoggettate alla procedura d'approvazione dei piani.

Capoverso 1

Lettera a:

Vari articoli delegano all'esecutivo la competenza di disciplinare oggetti importanti, e di conseguenza le corrispondenti ordinanze acquisiscono una funzione normalmente di pertinenza della legge. Le ordinanze su delega legislativa delegano al Consiglio federale la decisione di politica legislativa. Le deleghe sono fissate nei seguenti articoli:

Art. 2 cpv. 2

Parificazione degli istituti di diritto pubblico alle amministrazioni federali e determinazione delle aziende federali alle quali è applicabile la LL.

Art. 2 cpv. 3

Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante.

Art. 4 cpv. 3

Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili ai giovani familiari del titolare dell'azienda che formano apprendisti occupati nell'azienda.

Art. 9 cpv. 3

Per determinate categorie di aziende o di lavoratori la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata temporaneamente di quattro ore al più.

Art. 24 cpv. 5

A quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima lavorativa giornaliera e settimanale può essere prolungata e la durata del riposo ripartita diversamente.

Art. 26 cpv. 2

La durata massima della settimana lavorativa può, per determinate categorie di aziende o di lavoratori, essere ridotta.

Art. 27

Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori (base legale dell'OLL 2).

Art. 29 cpv. 3

Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere vietata o subordinata a condizioni speciali.

Art. 29 cpv. 4

Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d'età. Può essere prescritta anche la presentazione di un certificato medico.

Art. 30 cpv. 2

Per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni possono essere occupati giovani di oltre 13 anni e minori di 15 anni.

Art. 30 cpv. 3

I Cantoni, ove l'obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati a consentire, a determinate condizioni, delle deroghe.

Art. 31 cpv. 4

Possono essere previste deroghe al divieto di occupazione di giovani durante la notte o di domenica.

Art. 35 cpv. 2

Può essere disciplinata l'occupazione di donne incinte e madri allattanti.

Art. 36a

Può essere disciplinata l'occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi.

Art. 37 cpv. 2

Un regolamento aziendale può essere prescritto anche alle aziende non industriali.

Lettera b:

Varie disposizioni della legge prevedono che un determinato oggetto sia disciplinato in modo più preciso in una disposizione d'esecuzione. La decisione di politica legislativa è già stata presa nella legge e non viene delegata al Consiglio federale (ad es. art. 9 cpv. 3).

Lettera c:

Le ordinanze amministrative sono designate in vari modi: disposizioni amministrative, istruzioni amministrative, ecc. Esse contengono prescrizioni che si rivolgono alle autorità d'esecuzione e di sorveglianza e che non riguardano direttamente lo status giuridico del cittadino.

Capoverso 2

Prima che siano emanate disposizioni ai sensi del capoverso 1, devono essere sentiti, oltre ai Cantoni, come previsto dalla procedura di consultazione della Confederazione, anche la Commissione federale del lavoro e le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.